
LO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Una storia che parte da lontano ...

Gli antenati del SUAP

- **Nel 1993**, il D.L. n. 6 convertito in legge n. 63/1993 aveva previsto l'istituzione di uno sportello polifunzionale per tutti gli adempimenti amministrativi richiesti, per l'avvio di una attività produttiva, a fini assistenziali, previdenziali e per il Registro delle Imprese. Si tentava, allora, un primo collegamento tra Registro Imprese, Inps ed Inail – **TUTTO VIAGGIAVA SU CARTA**
 - **Nel 1997**, con la legge n. 59, l'allora Ministro della Funzione Pubblica, Franco Bassanini introduceva l'idea di uno Sportello Unico per tutti gli adempimenti necessari per l'avvio di un'attività economica. Lo sportello era affidato ai comuni. Tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento dovevano interagire – **ANCORA TUTTO VIAGGIAVA SU CARTA**
-

-
- In quegli anni sono seguiti nuovi interventi sul SUAP con altrettante norme di semplificazione amministrativa, che portano il nome del ministro Bassanini:

d.lgs. 112/1998, dpr 447/1998, dpr 440/2000

- **Entro il 27 maggio 1999**, tutti i Comuni avrebbero dovuto istituire il SUAP
-

.... In realtà

Emersero molto presto:

- **gli enormi problemi di coordinamento di tutti gli Enti coinvolti nella miriade di processi di autorizzazione previsti dal nostro ordinamento giuridico**
 - **Le difficoltà organizzative dei Comuni**
 - **le complicazioni** derivanti dalla frammentazione e **sovrapposizione delle competenze**, dovute ad una cattiva organizzazione burocratica e all'enorme produzione normativa del nostro Paese.
-

Divenne chiaro che la soluzione andava ricercata:

- In un reale snellimento delle procedure che andavano **DRASTICAMENTE** ridotte con interventi concreti di taglio sul numero di leggi e decreti limitativi della libertà di iniziativa economica, ancora vigenti nel nostro paese
 - Nella **TELEMATICA**
-

“Doing business made easier”

Intanto, l’attuazione dello “Sportello” non era più soltanto un’esigenza di semplificazione all’interno della nostra amministrazione pubblica, ma assumeva i caratteri di un obbligo di “modernizzazione” del nostro Stato, all’interno della Comunità Europea, inteso a favorirne la crescita economica: “doing business made easier”.

La direttiva servizi

- Il “**punto singolo di contatto**”, prefigurato dalla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 n. 123 (**Direttiva servizi**) doveva rappresentare il cuore della riforma ed essere unico intermediario tra l'impresa e la pubblica amministrazione, attraverso anche l'utilizzo di procedure di *e-government*, di cui doveva farsi garante lo Stato, a livello centrale.
-

PSC - Poin of single contact

Vs

Sportello Unico per le Attività Produttive

I SUAP devono diventare secondo la direttiva servizi

- *“interlocutori istituzionali unici dal punto di vista del prestatore di servizi, cosicché questi non abbia bisogno di contattare più autorità o enti competenti per raccogliere tutte le informazioni necessarie e per espletare tutte le procedure relative alla sua attività”:*
centri di assistenza e feedback sulle procedure in corso
 - Luogo dove le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizi e al suo esercizio possano essere espletate **con facilità, a distanza e per via elettronica**
-

Intanto arrivava **COMUNICA** e la soluzione telematica alla legge 63/1993

- Con la **legge 2 aprile 2007 n. 40** (di conversione del D.L. n. 7/2007) veniva realizzato il collegamento informatico ed in unica procedura telematica tra Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e Registro per le Imprese.
 - Nasce così e funziona in modalità telematica la Comunicazione Unica per la nascita di un'impresa
 - La nuova norma abroga la precedente n. 63/1993 ed è la prima dimostrazione che la soluzione telematica fa funzionare il sistema
-

La soluzione telematica arriva anche per il SUAP

La riforma dello sportello unico per le attività produttive con la decisiva svolta verso il telematico arriva con

- **l'art. 38 della legge 6/08/2008 n.133** di conversione del D.L. 25/06/2008 n. 112
 - **il Regolamento di attuazione**, approvato con **DPR 7/09/2010 n. 160**
-

I “cardini della riforma”

La riforma ha radici su tre idee chiave:

- 1. L'universalità dei livelli di servizio:**
l'offerta dei servizi amministrativi per l'avvio e l'esercizio di attività produttive deve essere garantita su tutto il territorio nazionale e deve rispettare criteri di omogeneità e non discriminazione. Non sfugge l'importanza dell'intervento diretto dello Stato per assicurare attuazione alla riforma e coordinamento a livello nazionale.
-

2. Il coinvolgimento del Sistema

Camere: si è inteso individuare nelle camere di commercio l'anello di congiunzione tra i processi amministrativi di creazione dell'impresa e quelli connessi all'avvio e all'esercizio delle attività di produzione.

-
- 3. Il ricorso alle procedure informatiche:** le imprese ed i loro intermediari dovevano essere messe nelle condizioni di operare con modalità informatiche e telematiche per l'intero svolgimento delle procedure amministrative di interesse. Anche sotto tale profilo, le camere di commercio attraverso il Registro Imprese e "ComUnica" avevano ampiamente collaudato il sistema e fatto da apripista.
-

Il coinvolgimento del Sistema Camerale

I SUAP dovevano rispondere ad una precisa esigenza di semplificazione delle procedure amministrative nell'ottica di favorire la crescita economica

Le camere di commercio rispondono a tutti i requisiti necessari:

-
- **sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale** che svolgono, sulla base del principio di sussidiarietà fissato dall'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese (art. 1 legge 580/1993 Ordinamento delle Camere di Commercio). Sono l'Ente pubblico più vicino, quindi, prossimo all'impresa e, per vocazione, chiamato alla sussidiarietà orizzontale verso i Comuni che non riescono a far funzionare il SUAP. Hanno un'organizzazione di rete, su tutto il territorio nazionale, in grado di assicurare quell'omogeneità di comportamenti amministrativi voluta dal nostro Legislatore e necessaria alla Comunità Europea.
-

-
- **hanno tra i fini istituzionali** le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, che devono esercitare, per preciso obbligo di legge, anche mediante **“la promozione della semplificazione delle procedure per l’avvio e lo svolgimento di attività economiche”**(art. 2 lett. b legge 580/1993 nel testo riformato dal D.lgs. 23/2010) e **“la promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi ed infrastrutture informatiche e telematiche”** (art. 2 lett. f legge 580/1993)
-

-
- **possono vantare una specifica esperienza** e un forte know how sui servizi web all'impresa, dimostrati nella gestione del Registro Imprese e nell'attuazione del sistema di Comunicazione Unica per la nascita di un'impresa (ComUnica) con cui si è già realizzato, con ottimi risultati, il collegamento informatico (ed in unica procedura telematica) tra Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Ministero del Lavoro (legge 2/04/2007 n.40).
-